

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2030)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

NELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli Agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Una realistica programmazione di interventi per la tutela dell'ordine pubblico e per la protezione dei cittadini dalla violenta ondata criminale che suscita attualissimo e giustificato allarme nell'opinione pubblica, richiede che sia rivolta sensibile e costante attenzione al problema delle condizioni economiche degli appartenenti alle forze di polizia.

Infatti, considerato che ad una categoria, così altamente benemerita nella diuturna lotta alla criminalità, il Paese chiede ancor più pressante impegno ed uno sforzo sempre maggiore, è necessario assicurare loro ogni possibile conforto e, segnatamente, quei riconoscimenti economici i quali costituiscono, al contempo, un doveroso attestato di gratitudine per l'opera svolta ed un incentivo ad ulteriormente prodigarsi nell'assolvimento dell'arduo compito.

A tal fine, dovendosi procedere per scelte prioritarie, in considerazione dei limiti delle attuali disponibilità del bilancio statale, si impone l'adeguamento di quella che è la voce retributiva emblematica della particolare funzione delle forze di polizia, cioè dell'indennità mensile per servizio di istituto.

Con il presente disegno di legge vengono anzitutto elevate le attuali misure della predetta indennità a lire 25.000 mensili per tutte le categorie di personale suindicato, a decorrere dal 1° febbraio 1975.

La previsione adeguatrice è generale per tutte le categorie di personale che fruiscono dell'indennità mensile per servizio di istituto: appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, funzionari di pubblica sicurezza e, proporzionalmente, ispettrici ed assistenti di polizia, nonché sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

E, in effetti, i termini dell'adeguamento proposto conseguono alla cennata strettissima inerenza che l'indennità mensile di istitu-

to presenta rispetto alle connotazioni precise della funzione di polizia, del cosiddetto carattere di « permanenza » dello specifico tasso di rischio, dell'altissima costante di onerosità dei compiti.

In coerenza con tale linea ispiratrice dell'intero provvedimento, l'ultimo capoverso dell'articolo 1 eleva a lire 30.000 fino a lire 55.000 la fascia pensionabile dell'indennità medesima.

Tale elevazione intende segnare una tappa verso la graduale realizzazione della piena pensionabilità dell'indennità di istituto che è postulata dalla natura tipica della voce retributiva in questione.

Col provvedimento si dispone altresì in favore del personale dei predetti Corpi di polizia l'attribuzione, con la decorrenza dal 1° aprile 1975, di un supplemento giornaliero dell'indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio.

Tale supplemento è, invece, di lire 1.800 giornaliero per le giornate di lavoro che cadono nelle festività nonché per i turni di servizio notturni.

Si è ritenuto di dover attribuire tale supplemento di indennità soltanto al personale militare, in quanto il personale civile gode dell'attribuzione di compensi per lavoro straordinario.

Viene, poi, abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, che prevede in favore degli agenti di custodia una gratifica per prestazioni particolari e che per effetto delle norme che si propongono all'approvazione non ha più ragione di essere.

Infine si è ritenuto anche di prendere in considerazione il particolare disagio cui è soggetto il personale per prestazioni di lavoro notturno eccedente i turni ordinari di servizio. Per coloro che si trovano in tali condizioni di impiego si è pertanto prevista una adeguata maggiorazione del supplemento giornaliero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° febbraio 1975, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, sono aumentate di lire 25.000.

La corresponsione dell'indennità mensile per servizio di istituto alle ispettrici ed alle assistenti del Corpo di polizia femminile viene rapportata, secondo i criteri di cui al penultimo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, alle misure aumentate a termini del presente articolo.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, la quota pensionabile della indennità mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a lire 55.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6.

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, a disposizione del pubblico per le esigenze di pronto intervento, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno otto ore, il supplemento

è di lire 3.300, se trattasi di coniugati o vedovi con prole, e di lire 2.300, se trattasi di celibi o vedovi senza prole.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo strettamente necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.